

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI DELL'EMILIA-ROMAGNA, INAIL, INPS, ANCI E UPI PER REALIZZARE SERVIZI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA SUL DURC A SUPPORTO DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

PREMESSO

- che la Legge 22 novembre 2002, n. 266 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale" ha istituito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli appalti pubblici e che successivamente l'art. 86, comma 10 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha esteso il citato documento ai lavori privati;
- che la successiva normativa nazionale ha provveduto ad ampliare il campo di applicazione per il rilascio del DURC (D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; Legge 23 dicembre 2005 n. 266; D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81 e D.L. 12 maggio n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228);
- che con propri atti il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'INPS, l'INAIL e le Parti Sociali hanno disciplinato, per quanto di rispettiva competenza, gli aspetti operativi relativi al rilascio del DURC;
- che da ultimo la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" ha previsto che "in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge;
- che il Comitato della Bilateralità in data 16 novembre 2011 ha approvato la sperimentazione degli indici di congruità che consentono la comparazione dei livelli minimi (definiti dall'Avviso comune del 23 ottobre 2010) di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori edili; l'entrata in vigore dell'obbligo di applicazione della congruità è stata posticipata al 1 ottobre 2013;

VISTO

- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" (Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17);
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 111 "Linee guida per la predisposizione del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna - PITER (2007-2009), ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004.";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 778/2007 "Programma operativo 2007 al piano telematico dell'Emilia-Romagna 2007-2009" relativa all'istituzione del Polo Archivistico Regionale;
- la Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1489/2009 del 29 ottobre 2009 relativa al Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Emilia Romagna;
- la Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata";
- la Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione";
- il Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

#### CONSIDERATO

- che attraverso adeguate misure di raccordo, coordinamento e semplificazione è possibile raggiungere risultati di interesse comune ai diversi soggetti firmatari del presente Accordo;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1098/2009 è stato approvato l'Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna, accordo sottoscritto in data 4 agosto 2009;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 115/2010 è stato approvato lo schema di accordo triennale 2010-2013 di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna, accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2010;
- che la Regione Emilia-Romagna e le associazioni imprenditoriali e sindacali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna, INAIL, INPS, CNCE, ANCI, UPI intendono contribuire ulteriormente alla fase di dematerializzazione del DURC, basata sulla cooperazione applicativa tra i sistemi informatici di INAIL, INPS, CNCE e degli Enti Pubblici interessati;
- che i soggetti firmatari del presente Accordo intendono promuovere la legalità, la qualificazione degli operatori economici, e nel contempo supportare le verifiche dei DURC in capo alle Pubbliche Amministrazioni accelerando i tempi di richiesta e di verifica, attraverso i servizi di cooperazione applicativa sperimentandoli sui Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;

- che l'attuazione di tale Accordo è conforme ai principi dettati ed ai requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni, in materia di Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione Applicativa nonché alle relative Regole Tecniche pubblicate in data 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti in data 21 aprile 2008, denominate "Specifiche e requisiti funzionali del SPCoop" e reperibili presso il sito ufficiale di DigitPA;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

la Regione Emilia-Romagna e le associazioni imprenditoriali e sindacali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna, INAIL, INPS, ANCI, UPI

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2  
(Finalità)

La Regione Emilia-Romagna e le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali del settore delle costruzioni dell'Emilia-Romagna, INAIL, INPS, ANCI, UPI, di seguito denominate Parti Firmatarie, concordano di promuovere la legalità, la qualificazione degli operatori economici, e nel contempo favorire l'interscambio dei dati e le verifiche dei DURC in capo alle Pubbliche Amministrazioni accelerando i tempi di richiesta e di controllo, attraverso i servizi di cooperazione applicativa, sperimentandoli sui Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Articolo 3  
(Oggetto dell'Accordo)

L'Accordo è finalizzato alla realizzazione di un sistema informativo di supporto per le verifiche dei DURC in capo alle Pubbliche Amministrazioni che riduca i tempi di richiesta e di verifica, attraverso i servizi di cooperazione applicativa sperimentandoli sui Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Tale sistema informativo consentirà alle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna di:

1. verificare l'esistenza di un DURC regolare e in corso di validità per le imprese in edilizia privata e in caso affermativo evitare di richiederlo nuovamente.
2. facilitare, nel caso il DURC non esista, l'operazione di richiesta del DURC stesso utilizzando i dati già inseriti nei software gestionali dell'ente.

Tale Accordo prevede la realizzazione di un progetto pilota per l'utilizzo del servizio di verifica "DURC ATTIVO" nei lavori privati, già funzionante tramite le porte di dominio di INAIL e CNCE.

Questo servizio di cooperazione applicativa potrà essere esteso alle verifiche dei DURC relativi a servizi e forniture non appena INAIL, a livello nazionale, avrà completato gli investimenti sulla piattaforma informatica.

#### Articolo 4

(Soggetti incaricati dell'attuazione e relativi compiti)

Le Parti firmatarie si impegnano a provvedere a rendere operativo il progetto di cui all'allegato 1 del presente Accordo, apportando anche eventuali correzioni operative non sostanziali;

Le Parti, inoltre, si impegnano a diffondere i contenuti del presente accordo presso le parti sociali territoriali e le strutture tecniche interessate.

La Regione Emilia-Romagna si impegna alla definizione degli ulteriori atti che si rendessero necessari a provvedere all'attuazione del progetto.

La Regione Emilia-Romagna e ANCI si impegnano a coordinare ed assistere i Comuni nell'utilizzo del sistema informativo posto in essere dal presente Accordo.

#### Articolo 5

(Attuazione e monitoraggio dell'Accordo)

Le Parti concordano di istituire un Gruppo di Lavoro formato da un rappresentante per ciascuna Parte firmataria con l'obiettivo di dare operatività all'articolo 4 e di monitorare lo stato di avanzamento del progetto e rendicontare i risultati ottenuti.

#### Articolo 6

(Costi)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Accordo le Parti si impegnano a far fronte per le rispettive competenze.

#### Articolo 7

(Durata)

Il presente Accordo ha durata di 12 mesi ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione. Si intende tacitamente prorogato alla scadenza per un uguale periodo qualora non pervenga disdetta da comunicarsi alle altre parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. Il presente Accordo può essere modificato o integrato su concorde volontà dei sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto  
Bologna,